

CAMERA DEI DEPUTATI - XVI LEGISLATURA
XI Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato)
Mercoledì 27 ottobre 2010

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2011 (C. 3778 Governo).

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013 (C. 3779 Governo).

Tabella n. 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013 (limitatamente alle parti di competenza).

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La XI Commissione, esaminato, limitatamente alle parti di competenza, lo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (Tabella n. 4: limitatamente alle parti di competenza) del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011 e del bilancio pluriennale per il triennio 2011-2013 (C. 3779), nonché le connesse parti del disegno di legge di stabilità 2011 (C. 3778); rilevata in termini positivi l'impostazione relativa alle parti di interesse della XI Commissione, che non può che scontare gli effetti delle misure già adottate con il decreto-legge n. 78 del 2010; rilevato in particolare che, nell'ambito della Missione n. 25 (Politiche previdenziali) dello stato di previsione, il programma 25.3 (Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali) presenta un decremento dei trasferimenti dello Stato in favore di enti e istituti; valutate in termini sostanzialmente positivi anche le disposizioni del disegno di legge di stabilità 2011 di interesse della XI Commissione, con particolare riferimento a quelle contenute all'articolo 1, commi da 2 a 4; osservato con favore che nella Tabella A (Fondo speciale di parte corrente, per la copertura degli oneri di parte corrente derivanti da provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio), pur non essendovi stanziamenti per il 2011 relativamente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è invece previsto, per gli anni 2012 e 2013, uno stanziamento di 40 milioni di euro per ciascun anno; rilevato che nella relazione illustrativa si specifica come l'accantonamento in questione sia preordinato - tra le altre cose - alla copertura degli oneri derivanti dalla proposta di legge n. 2424 (primo firmatario Antonino Foti, approvata dalla Commissione per l'Assemblea lo scorso 6 ottobre), nonché a una pluralità di interventi, tra cui figurano l'adozione dei provvedimenti attuativi del cosiddetto «collegato lavoro» (A.C. 1441-*quater*-F, approvato in via definitiva dalla Camera dei deputati il 19 ottobre 2010 e in attesa di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*) e l'approvazione del progetto di legge recante norme in favore dei lavoratori che assistono familiari gravemente disabili (A.S. 2206, attualmente all'esame della Commissione Lavoro del Senato e già approvato dalla Camera dei deputati il 19 maggio 2010, in un testo risultante dall'unificazione delle proposte di legge n. 82 e abbinate); osservato, peraltro, che nella Tabella B (Fondo speciale in conto capitale, per la copertura degli oneri in conto capitale derivanti da provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio) non sono previsti stanziamenti relativamente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'anno 2011, mentre per il biennio 2012-2013 è stato previsto uno stanziamento che, nella relazione illustrativa, risulta esclusivamente preordinato alla stabilizzazione dei lavoratori impiegati in attività socialmente utili nella città di Napoli; ritenuto opportuno, in questo contesto complessivo, rafforzare le misure che possono contribuire a sostenere i redditi da lavoro e, più in generale, l'occupazione, anche al fine di fronteggiare con la

massima efficacia gli effetti che possono ancora derivare dall'attuale fase di uscita dalla crisi economica;

valutato che, in tale ambito, occorre muoversi su più fronti, non soltanto attraverso gli ordinari interventi sugli strumenti tradizionali del lavoro, ma anche incidendo su talune innovative misure; auspicato, a tale ultimo fine, che sia quanto prima presentato alle Camere - anche a seguito di un apposito avviso comune tra le parti sociali - il disegno di legge che il Governo ha preannunciato per introdurre nell'ordinamento uno «Statuto dei lavori», ossia uno strumento normativo diretto a rendere più moderno e vitale l'impianto dello Statuto dei lavoratori;

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con le seguenti osservazioni:

1) sia realizzato ogni possibile sforzo per l'incremento del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, che svolge una importante funzione per l'attivazione di politiche per incentivare l'occupazione e per agevolare i processi di mobilità territoriale finalizzati al reimpiego, oltre che per incoraggiare l'occupazione femminile;

2) in questo contesto, si raccomanda di disporre la proroga, quanto meno per il prossimo anno, degli strumenti di ammortizzazione sociale e dei relativi finanziamenti, con particolare riferimento alla cassa integrazione guadagni in deroga;

3) in relazione alle misure previdenziali introdotte dall'articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010, si valutino eventuali iniziative che consentano di ampliare l'ambito dei soggetti nei cui confronti continuano ad applicarsi, in deroga, le disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge (casi di prosecuzione volontaria con i versamenti in regola, disoccupati o persone che abbiano concordato la «extra-liquidazione»), nonché interventi che tengano conto dei nuovi termini di decorrenza della pensione nei casi in cui le amministrazioni pubbliche decidano di avvalersi della facoltà di risolvere il rapporto di lavoro di quei soggetti che abbiano raggiunto il quarantesimo anno di servizio; in relazione a tali situazioni, infatti, occorre evitare che il pubblico dipendente collocato a riposo debba restare per un periodo eccessivo senza stipendio e senza pensione ovvero che, nel settore privato, i lavoratori possano perdere il posto di lavoro nel periodo intercorrente tra il momento della maturazione del diritto al pensionamento e la data di decorrenza della pensione stessa, un anno dopo;

4) si rileva l'esigenza di dare piena e sollecita attuazione all'articolo 22-ter, comma 3, del decreto-legge n. 78 del 2009, come modificato dall'articolo 12, comma 12-sexies, del decreto-legge n. 78 del 2010, relativo all'utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dall'innalzamento dell'età pensionabile delle donne nel pubblico impiego, confluiti nel «Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale»;

5) si verifichi la possibilità di differire all'anno 2011 l'autorizzazione di spesa relativa al Ministero dello sviluppo economico, di cui all'articolo 39, comma 4-quater, del decreto-legge n. 78 del 2010, in modo da destinarla prioritariamente ad interventi sperimentali di ristrutturazione aziendale sul territorio, volti a promuovere - d'intesa con le parti sociali - l'occupazione e l'innovazione strategica per favorire il ricollocamento produttivo e il recupero della redditività delle imprese, anche attraverso innovazioni di processo;

6) con riferimento alla Tabella B, nella parte relativa al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, occorre evitare che l'utilizzo del previsto stanziamento sia esclusivamente vincolato, come invece risulterebbe dalla relazione illustrativa, ad interventi per la stabilizzazione dei lavoratori impiegati in attività socialmente utili nella città di Napoli, attesa anche la natura del predetto stanziamento, che riguarda spese in conto capitale, nonché l'esigenza di intervenire in misura più equa e generalizzata sul complesso delle attività svolte dai lavoratori sul territorio nazionale.